



Schema strutture accoglienza minori stranieri non accompagnati

Art.5 co.1 lett. a) Dl n. 133 del 5 ottobre 2023 convertito con legge n. 176 del 1° dicembre 2023

Roma, 1° marzo 2024



Accoglienza MSNA

art. 5 co.1 lett. a) DL 5 ottobre 2023, n. 133

pag. 2 di 3

TIPOLOGIA DI ACCOGLIENZA	FUNZIONI e SERVIZI	COMPETENZE TERRITORIALI	POSTI
<p>art. 19 co. 1 D.Lgs 142/2015</p> <p>* Centro o struttura governativa di prima accoglienza</p> <p>* FAMI I accoglienza</p>	<p>Responsabilità: Ministero Interno.</p> <p>Tempo di accoglienza: max 45 giorni;</p> <p>Identificazione (max 10 gg) ed eventuale accertamento età, informazione sui diritti riconosciuti al minore, emersione eventuali vulnerabilità;</p> <p>Servizi da erogare: assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi ex art. 18 D.Lgs 142/2015 (si veda anche DM 01 settembre 2016);</p>	<p>Attivate dal Ministero dell'Interno in accordo con l'Ente Locale nel cui territorio è situata la struttura, secondo le esigenze del territorio medesimo, tenuto conto dell'entità degli arrivi alla frontiera ovvero dei rintracci, e gestite dal Ministero dell'Interno.</p> <p>Strutture dotate di apposito provvedimento di accreditamento/autorizzazione rilasciato in base alla normativa nazionale /regionale di riferimento.</p> <p>All'interno delle disposizioni inerenti ai FAMI prima accoglienza, i progetti devono adottare sin dalla fase di avvio delle attività progettuali, un protocollo di presa in carico della salute dei MSNA, sia fisica che psichica, che coinvolga i competenti servizi sanitari territoriali.</p> <p>Ai sensi della 328/2000, in presenza di minori con vulnerabilità, si prevede il coinvolgimento dell'Ente Locale.***</p>	<p>FAMI: 1000 posti (750+250)</p> <p>Centri o strutture governative mai attivate</p> <p><i>Bando FAMI I accoglienza per 250 posti in fase di valutazione</i></p>
<p>art. 19 co. 2 D.Lgs 142/2015 di cui all'art. 1-sexies del DL 30 dicembre 1898, n. 416</p> <p>SAI</p>	<p>La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei MSNA nelle strutture di cui all'art. 19 commi 1 e 3 bis e nei limiti del FNPSA.</p> <p>Accoglienza "integrata". Interventi materiali di base e servizi volti a favorire l'acquisizione di strumenti per l'autonomia e l'inclusione come previsto dalle Linee Guida del SAI allegate al DM 18/11/2019.</p>	<p>Enti locali titolari, presa in carico parte integrante dei servizi di welfare locale.</p>	<p>Posti SAI Attivi: 6022 Progetti: 209</p> <p><i>dati al 31/01/2024</i></p>
<p>art. 19 co. 3-bis D.Lgs 142/2015</p> <p>STRUTTURE RICETTIVE TEMPORANEE c.d. CAS minori</p>	<p>Strutture disposte e gestite dal Prefetto per l'accoglienza di MSNA ultra 14enni. Accoglienza limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture del SAI ex art. 19 co.2</p> <p>Nei casi di estrema urgenza è consentito l'ampliamento fino al 50% rispetto ai posti previsti.</p> <p>Sono assicurati i servizi di cui all'art. 19 co. 1 D.Lgs 142/2015</p>	<p>Strutture possono essere realizzate ANCHE in convenzione con gli Enti Locali con oneri a valere anche sul fondo di cui articolo 21, comma 1, del DL 18 ottobre 2023, n. 145.</p> <p>E' previsto un raccordo periodico con i servizi sociali del comune dove e' ubicata la sede del centro (si veda DM 1 settembre 2016).</p>	<p>Strutture CAS minori: 87 Capienza CAS minori: 1791</p> <p><i>dati al 31/01/2024 (fonte Ministero Interno)</i></p>



Accoglienza MSNA

art. 5 co.1 lett. a) DL 5 ottobre 2023, n. 133

pag. 3 di 3

TIPOLOGIA DI ACCOGLIENZA	FUNZIONI e SERVIZI	COMPETENZE TERRITORIALI	POSTI
in caso di momentanea indisponibilità delle strutture ricettive temporanee (c.d. CAS minori) di cui all'art 19 co. 3 bis il prefetto dispone la provvisoria accoglienza del minore ultra 16enne in una sezione dedicata nelle seguenti strutture			
<p>art. 19 co. 3-bis D. Lgs 142/2015</p> <p>* CENTRI GOVERNATIVI DI ACCOGLIENZA PER ADULTI art. 9 D. Lgs. 142/2015</p> <p>* STRUTTURE TEMPORANEE PER ADULTI art. 11 D.Lgs 142/2015</p>	<p>Sezioni dedicate, allestite dal Prefetto, per l'accoglienza di MSNA ultra 16enni per un periodo non superiore a 90 gg + 60 gg (5mesi);</p> <p>Per i servizi da erogare si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di accoglienza dei MSNA di cui all'art. 19 co. 1 del D. Lgs 142/2015;</p>	<p>Il gestore della struttura deve comunicare la presenza dei MSNA al Comune in cui si trova la struttura per il coordinamento con i servizi del territorio***</p>	
Inversione del criterio di sussidiarietà. In caso di insufficienza di posti per i minori nella rete di accoglienza, il ricorso alla pubblica autorità del Comune, in cui il MSNA si trova, viene effettuato dopo aver verificato l'incapienza non solo della rete del SAI (ipotesi già prevista nel modello organizzativo precedente al DL in oggetto), ma anche della rete dei c.d. CAS minori, che nella precedente versione dell'art. 19 veniva interessata solo dopo aver sperimentato senza successo il ricorso alla pubblica autorità del Comune (vedi Circolare Ministero dell'interno n. 94 del 17 gennaio 2024)			
<p>art. 19 co. 3 d. Lgs 142/2015</p> <p>ENTE LOCALE (es: case famiglia, comunità alloggio, etc..)</p>	<p>Alloggio, assistenza educativa, supporto all'inserimento lavorativo, eventuale assistenza psicologica, mediatore interculturale.</p>	<p>A valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei MSNA, nel limite delle risorse del medesimo Fondo e comunque senza alcuna spesa o onere a carico del Comune interessato all'accoglienza dei MSNA.</p> <p>Concertazione con i servizi territoriali, con particolare riferimento ai servizi sociali.</p>	
<p>** L'ente locale che ha nel proprio territorio uno dei sopracitati centri, garantisce l'accesso ai servizi territoriali (quali anagrafe, consultorio, servizi scolastici, etc.)oltre quelli sociali di stretta competenza dell'ente locale</p>			
<p>*** resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'art. 6 della L. 328/2000, che attribuisce ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, da considerarsi vevoli anche nei confronti dei MSNA.</p>			
<p>La l. 328/00 è una norma generale e suppletiva, riservataria, ovvero entra in applicazione tutte le volte nelle quali la norma speciale non copre la fattispecie speciale. Nello specifico si legga la portata dell'art 6 co1 che dispone <i>I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale</i>. L' art. 6 della legge 8 novembre 2000, n.328 in esame, nel disciplinare le 'funzioni dei comuni' in materia, appare articolare gli interventi e le competenze comunali nell'ambito della più ampia programmazione regionale, alla cui realizzazione concorrono i comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale.</p>			